

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: MALATTIA: VIA LIBERA ALLA RETRODATAZIONE ANCHE PER LE VISITE AMBULATORIALI

Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l'INPS ha modificato le regole relative alla decorrenza della malattia, introducendo un'importante novità per i lavoratori che non riescono a ottenere una visita medica il primo giorno di assenza. Vediamo cosa cambia e quali verifiche effettuare nella gestione delle assenze per malattia.

MALATTIA: VIA LIBERA ALLA RETRODATAZIONE ANCHE PER LE VISITE AMBULATORIALI		
PREMESSA	In linea generale, la malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico.	
	Dal 4 settembre 2026, la decorrenza può essere anticipata al giorno precedente anche in caso di visita ambulatoriale, e non più soltanto in caso di visita domiciliare.	
	La novità tiene conto delle difficoltà che i lavoratori possono incontrare nell'ottenere tempestivamente un appuntamento medico.	
		La retrodatazione non è automatica. È necessario che il medico riporti correttamente nel certificato la data di inizio della malattia.
	Inoltre, secondo le indicazioni illustrate dall'INPS, il giorno precedente non deve coincidere con un sabato, una domenica o una festività infrasettimanale.	
COSA CAMBIA CONCRETAMENTE	PRIMA DEL 4 SETTEMBRE 2026	DAL 4 SETTEMBRE 2026
	Retrodatazione al giorno precedente ammessa, alle condizioni previste, per le visite domiciliari.	Retrodatazione ammessa anche per le visite ambulatoriali, alle condizioni previste.
	La visita in ambulatorio comportava, di norma, la decorrenza dalla data del certificato.	Anche la visita in ambulatorio può consentire il riconoscimento della malattia dal giorno precedente.

	Esempio pratico Un dipendente si ammala lunedì 12 ottobre 2026, ma riesce a effettuare la visita ambulatoriale soltanto martedì 13 ottobre. Se il medico indica correttamente l'inizio della malattia al 12 ottobre e ricorrono le condizioni previste, la tutela economica può decorrere dal lunedì anziché dal martedì. La nuova regola evita quindi di penalizzare il lavoratore per il ritardo nell'accesso alla visita medica.
COSA DEVE FARE IL DIPENDENTE	Il lavoratore deve continuare a rispettare gli ordinari obblighi previsti in caso di malattia. Checklist del dipendente ◆ Comunicare tempestivamente l'assenza all'azienda. ◆ Indicare l'eventuale indirizzo di reperibilità diverso da quello abituale. ◆ Contattare il medico per ottenere la visita e la certificazione. ◆ Segnalare al medico la data effettiva di inizio della malattia. ◆ Verificare l'avvenuta trasmissione telematica del certificato all'INPS. ◆ Conservare il numero di protocollo del certificato (PUC), da comunicare all'azienda se richiesto.  La semplice comunicazione dell'assenza al datore di lavoro non sostituisce il certificato medico.
COSA DEVE VERIFICARE IL DATORE DI LAVORO	La novità richiede particolare attenzione nella gestione amministrativa delle assenze e nell'elaborazione delle buste paga. Checklist operativa per l'azienda ◆ Registrare tempestivamente la comunicazione di assenza del dipendente. ◆ Consultare l'attestato di malattia reso disponibile dall'INPS. ◆ Verificare la data di decorrenza indicata nella certificazione. ◆ Controllare se la decorrenza è antecedente alla data di rilascio. ◆ Prestare attenzione alle limitazioni relative a sabati, domeniche e festività infrasettimanali. ◆ Trasmettere allo Studio le informazioni necessarie per la corretta gestione delle presenze e delle paghe. ◆ Segnalare eventuali incongruenze tra assenza comunicata e certificazione medica.

	 L'azienda deve fare riferimento alla certificazione medica e alle indicazioni INPS, senza considerare automaticamente indennizzabile ogni giornata di assenza precedente al rilascio del certificato Alla luce delle nuove disposizioni, si raccomanda alle aziende di sensibilizzare i dipendenti sull'importanza di contattare tempestivamente il medico e di verificare la corretta certificazione della malattia.
QUALI EFFETTI SULLA BUSTA PAGA	La corretta individuazione della data di inizio della malattia è importante per determinare il trattamento economico spettante al dipendente. In particolare: ◆ Primi tre giorni di malattia: costituiscono il cosiddetto periodo di carenza, generalmente coperto dal datore di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL applicato. ◆ Dal quarto giorno: per i lavoratori aventi diritto, interviene l'indennità economica INPS. ◆ Eventuali integrazioni aziendali: restano disciplinate dal contratto collettivo applicato. Una diversa data di decorrenza della malattia può quindi incidere sul calcolo della carenza, dell'indennità INPS e delle integrazioni contrattuali.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti